

ASSOCIAZIONE "IL TRENINO DI ELIA" ODV

NUOVO STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

TENUTASI IN DATA 30 NOVEMBRE 2025

PREMESSO:

- che in data 21 novembre 2024 è stato approvato l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione "Il Trenino di Elia" con sede in Arenzano;

- che in data 9 dicembre 2024 si è provveduto alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Genova al n. 1570 - Serie 3, avendo acquisito, in data 5 dicembre 2024, il codice fiscale n. 95249420100;

VERIFICATO che l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore) permette all'associazione di ottenere alcuni benefici tra cui agevolazioni fiscali, accedere al 5 per 1000, partecipare a bandi e convenzioni, aumentare la trasparenza e la credibilità, stipulare assicurazioni agevolate o obbligatorie per i volontari e, se necessario, ottenere la personalità giuridica in modo rapido;

VALUTATO che si ritiene, pertanto, opportuno aggiornare lo statuto sociale dell'Associazione nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo n. 117/2017, con le successive modificazioni;

VISTO che lo statuto, che è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea, risulta essere composto da ventuno (21) articoli e precisamente:



Handwritten signature: Davide Genelli

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "Il Trenino di Elia", che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Associazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Arenzano. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi di utilità sociale:

1) diffondere e sostenere la conoscenza in merito ai rischi



Am. De
Giulia Geronzi

alimentari in età pediatrica ed in gravidanza, stili di vita sani per i bambini, Manovre Salvavita Pediatriche (MSP) e norme di sonno sicuro;

2) ampliarne la conoscenza dei rischi sopra citati, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, finanziamento di ricerca;

3) promuovere e organizzare iniziative educativo/culturali, informative/formative, sociali, editoriali, ludico/sportive - ricreative a scopi benefici;

4) creare, promuovere e incoraggiare strumenti che garantiscano supporto (borse di studio, premi di laurea) ai giovani che sono impegnati in attività di ricerca nei settori di interesse dell'Associazione.

In particolare, l'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tra cui, a titolo esemplificativo:

1) attuazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, distribuzione di informative e editoriali, proiezioni di slides e filmati connesse alla prevenzione dei rischi e promozione della salute in età pediatrica;

2) attività di informazione/formazione: corsi sui rischi alimentari, MSP, sonno sicuro, stili di vita sani;

3) attività editoriale: pubblicazione di volantini, opuscoli /libri e informative per bambini e adulti connesse alla prevenzione dei rischi e promozione della salute in età

Luigi
Dave Guals

pediatrica;

4) realizzare espositori, striscioni e gadgets atti a promuovere le attività connesse alla prevenzione dei rischi e promozione della salute in età pediatrica;

5) organizzare attività ludico/sportive non competitive quali a titolo esemplificativo: passeggiata guidata per famiglie con tappe educative, percorsi motori, giochi in movimento, laboratori sportivi, spazio giochi per bambini;

6) messa in opera e mantenimento di canali formativi e informativi relativi al settore di interesse (i.e. creazione sito web, social, etc.)

7) attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone a titolo esemplificativo: istituire borse di studio, sostenere attività di ricerca, favorire opportunità formative, conferire riconoscimenti, promuovere iniziative di sostegno, collaborazione con università, enti di ricerca e istituzioni in contesti progettuali e scientifici.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti



pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

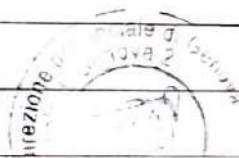
L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.

L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o



Handwritten signature: Paolo Gerelli

di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

L'associazione è a carattere aperto.

Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea,



che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per: 1) dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;

2) mancato versamento della quota associativa;

3) morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

4) esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

1) partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

2) godere del pieno elettorato attivo e passivo;

3) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

4) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

5) recedere dall'appartenenza all'associazione;

6) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

1) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

2) rispettare le delibere degli organi sociali;

3) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

4) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

5) non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

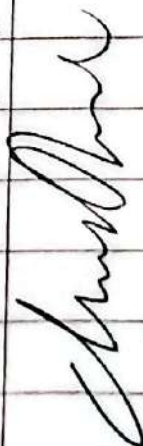
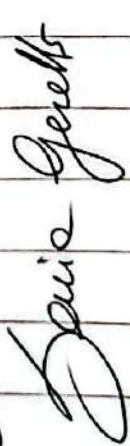
L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo n. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma

Stampa delle
Uff. di
Genova

di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

Sono organi dell'associazione:

- 1) Assemblea degli associati
- 2) Organo di amministrazione
- 3) Presidente
- 4) Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- 5) Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate e che le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Le riunioni possono tenersi in modalità digitale e/o mista secondo le vigenti normative.

ART. 9 - Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano.

È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, WhatsApp o qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la ricezione.

agenzia di
num. di associati non inferiore a cinquecento.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e deliberi con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le riunioni possono tenersi in modalità digitale e/o mista secondo le vigenti normative in quanto ai sensi di quanto previsto dal comma 4 - art. 24 del decreto Legislativo n. 117/2017 gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un

Luca
Quelli

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- 1) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 2) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) delibera sull'esclusione degli associati;
- 6) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 9) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di cinque.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382



Carlo
Paolo Galletti

del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o WhatsApp, con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve (minimo 24 ore).

Le riunioni possono tenersi in modalità digitale e/o mista secondo le vigenti normative.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre)

Handwritten signatures:
Two signatures are visible on the right side of the page, one above the other, both in dark ink.

riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- 1) elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente; amministra l'associazione;
- 2) predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- 3) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- 4) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- 5) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- 6) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne

Am. B. B.
Luca Galletti

erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il **presidente** rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il **Vicepresidente** sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo,

Amministratore
Delega



solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

1) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

3) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n.117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

4) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto



Ampl...
Salvo Grillo

particolare riguardo alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017.

5) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n.117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

L'associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n.

117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e della normativa vigente. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio **il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre** di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo (30 aprile di ogni anno).

Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 Decreto Legislativo n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti

[Signature]
[Signature]

necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ART. 18 - Rapporti di lavoro

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

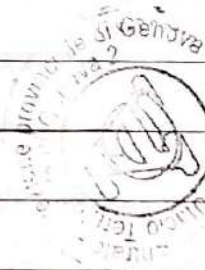
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

ART. 20 - Statuto

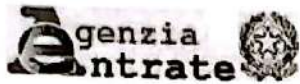
L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



Amministratore Delegato
Luca Gualdi



DIREZIONE PROVINCIALE DI: GENOVA

UFFICIO TERRITORIALE DI: GENOVA 2

Registrazione di Atto Privato

Il 19/12/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TLH , serie 3 , numero 696

data di stipula: 30/11/2025

ident.vo telematico: TLH25L000696000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95249420100

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95249420100				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24